

Legge Regionale 06/12/2017, n. 40

“Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 *Collegato alla legge di stabilità 2017*”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 118 del 07/12/2017]

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1

**(Modifica e integrazione all'articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità 2017”)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;*
- b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.”.*

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2017

LUCA ZAIA